SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 196

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 agosto 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 56:

Istituto bancario San Paolo di Torino - Istituto di credito di diritto pubblico, sezioni credito fondiario, credito agrario ed autonoma opere pubbliche: Cartelle fondiarie ed obbligazioni sorteggiate nei mesi di luglio ed agosto 1988.

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 5 agosto 1988, n. 360.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura, nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, attuativo della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto interministeriale del 9 gennaio 1988, n. 96, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, attuativo, per quanto concerne il bestiame da riproduzione di razza pura, del regolamento CEE n. 950/68 del Consiglio del 28 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo alla tariffa doganale comune;

Visto in particolare l'art. 6 di detto decreto interministeriale che prevede la fissazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei requisiti tecnici e delle procedure per lo svolgimento dei controlli sul bestiame da ammettere tra i riproduttori di razza pura;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura;

Visti in particolare gli allegati numeri 1, 2, 2-*bis* e 3, al citato decreto ministeriale n. 97/88, relativi, rispettivamente, a: elenco delle specie e delle razze, requisiti del bestiame da riproduzione, norme transitorie, libri genealogici nazionali;

Considerata la necessità di inserire nell'elenco delle razze bovine per le quali è prevista l'importazione ed esportazione di soggetti da riproduzione, le razze Charolaise e Limousine, in quanto già da qualche tempo allevate anche in Italia, nonché, la razza Pinzgau, in quanto largamente diffusa in provincia di Bolzano;

Considerata l'opportunità di consentire, per i bovini di razza Frisona, la possibilità di formare oggetto di reciproci scambi anche con l'Austria;

Vista la necessità di variare alcuni requisiti stabiliti per i riproduttori maschi e femmine da importare, con espresso riferimento alla razza bovina Frisona, in considerazione delle modifiche di fatto intervenute nell'organizzazione tecnico-dispositiva del relativo Libro genealogico;

Considerata inoltre la necessità di prevedere norme transitorie per l'importazione anche di bovini di razza Grigio Alpina e Pinzgau, al fine di salvaguardare i tradizionali scambi con i Paesi limitrofi;

Ritenuto quindi di dover integrare e modificare in tal senso i suddetti allegati al più volte citato decreto ministeriale n. 97/88;

Decreta:

Art. 1.

Nell'allegato 1 al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988, recante — «Elenco delle specie e delle razze di bestiame da riproduzione ammesse all'importa-

zione, loro Paesi di origine e corrispondenti organizzazioni ufficiali che tengono i libri o i registri genealogici» — tra le razze bovine sono inserite, tenendo conto del generale criterio di enumerazione in ordine alfabetico, le seguenti razze: Charolais, Limousin, Pinzgau, come appresso individuate:

Specie e razze	Paese di origine	Organizzazione ufficiale
Charolais	Belgio	Race charolaise - Charolais rais Av. du Suffrage Universel 49 Algemeen Stemrechtlaan 49 1030 Bruxelles
	Francia	Herd Book Charolais Résidence Saint Gildard 8 rue de Lourdes - B.P. 107 58002 Nevers Cedex
	Irlanda	Irish Charolais Cattle Society Ltd
	Paesi Bassi	Koninklijk Fries Rundvee Syndicaat (Charolais) Leeuwarden
	Regno Unito	British Charolais Cattle Society
	Spagna	Asociacion de Criadores de Ganado Vacuno Charolais de Espana C/ Castello n. 45, 2° Dcha. 28001 Madrid
Limousin	Belgio	Race Limousin - Limousin ras Av. du Suffrage Universel 49 Algemeen Stemrechtlaan 49 1030 Bruxelles
	Francia	Herd Book Limousin 8 rue Soufflot - B.P. 331 87009 Limoges Cedex
	Irlanda	Irish Limousin Cattle Society Ltd
	Paesi Bassi	Koninklijk Fries Rundvee Syndicaat (Limousin) Leeuwarden
Pinzgau	Austria	Rinderzuchtverband Maishofen A-5751 Maishofen 96 Pinzganerzuchtverband Steiermark Nikolaus-Dumba-Strasse 4 Postfach 74 - A-8940 Liezen

Nello stesso allegato, per quanto riguarda la razza bovina Frisona, ai già indicati Paesi di origine degli animali che possono essere importati in Italia, è aggiunta l'Austria con le relative organizzazioni ufficiali secondo lo schema appresso indicato:

Specie e razze	Paese di origine	Organizzazione ufficiale
Frisona	Austria	Verband niederösterreichischer Rinderzüchter Löwelstrasse 16, 1014 Wien Landesverband der Braunvieh und Holstein Friesian-Zuchter Oberösterreichs Auf der Gugl 3, 4021 Linz Rinderzuchtverband Maishofen 5751 Maishofen 96 Tiroler Schwarzbunt (Holstein-Friesian) - Rienderzuchtverband - Brixner Strasse 1, 6021 Innsbruck

Art. 2.

Nell'allegato 2 al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988, recante — «Requisiti del bestiame da riproduzione di razza pura nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura da ammettere all'importazione» — al paragrafo I - Riproduttori di razza pura, Bovini, punto 2 Requisiti minimi, lettera *B)* Paesi terzi, lettera *a)* maschi, sono modificati i requisiti stabiliti per la razza Frisona e sono inseriti, dopo quelli relativi alla Pezzata rossa, i requisiti stabiliti per la razza Pinzgau, secondo lo schema appresso indicato:

Razze	(**) Età minima	Numero di generazioni di ascendenti	Minimi produttivi delle ascendenti	Minimi morfologici del soggetto e dei genitori	Altri requisiti
Pinzgau (*)	10 mesi	2	Minimi previsti dalle norme tecniche del regolamento del registro anagrafico per i tori funzionanti in fecondazione artificiale	Soggetto: buono + Padre e madre: minimi equivalenti a quelli previsti dal registro tori e registro vacche del regolamento del registro anagrafico	Padre provato con valutazione genetica positiva
Frisona . . .	8 mesi	3	Minimi produttivi superiori del 20% a quelli previsti per le madri dei tori destinati alla fecondazione artificiale dal registro genealogico vacche del regolamento del libro genealogico nazionale	Soggetto e padre: minimi equivalenti a quelli previsti dal registro genealogico dei tori del regolamento del Libro genealogico nazionale Madre: punteggio pari a quello previsto per le madri di tori destinati alla fecondazione artificiale dal registro genealogico vacche del Libro genealogico nazionale	Padre provato con indici equivalenti a quelli dei tori provati «selezionati»

Al già citato allegato 2, paragrafo I, Bovini, punto 2, lettera *B)*, lettera *a)*, la nota contrassegnata con un (*) è modificata come segue:

«(*) L'importazione di tori è limitata a n. 5 capi l'anno per l'effettuazione di prove ufficiali di progenie e, relativamente alla razza Pinzgau, anche per la monta naturale».

Nel medesimo allegato 2, paragrafo I - Riproduttori di razza pura, Bovini, punto 2 requisiti minimi, lettera *B)* Paesi terzi, lettera *b)* femmine, sono modificati i requisiti stabiliti per la razza Frisona e sono inseriti — dopo quelli relativi alla Pezzata Rossa — i requisiti stabiliti per la razza Pinzgau, secondo lo schema appresso indicato:

Razze	Età massima	Numero di generazioni di ascendenti	Minimi produttivi dei soggetti (*) e delle ascendenti	Minimi morfologici del soggetto e dei genitori	Altri requisiti
Pinzgau (**)	8 anni	2	Per le vacche con lattazione chiusa e per le madri dei soggetti senza lattazioni, quelli previsti dal regolamento del registro anagrafico	Soggetto o per la madre di giovane soggetto: buono	Meticce: con non più del 50% di sangue R.H.
Frisona . . .	6 anni	3	Per le vacche con lattazione chiusa e per le madri dei soggetti senza lattazione; minimi produttivi superiori del 20% a quelli previsti dal registro genealogico vacche per le madri di tori del regolamento del Libro genealogico nazionale	Soggetto: buono + Madre e padre: punteggi previsti rispettivamente dal registro genealogico vacche per le madri di toro e dal registro genealogico totale del regolamento del libro genealogico nazionale	Padre del soggetto (o nonno paterno se il padre non è ancora provato) provato con indice equivalente a quello dei tori provati «sclezionati»

Al già menzionato allegato 2 paragrafo I, Bovini, punto 2, lettera *B)*, lettera *b)* dopo la nota contrassegnata con un (*) è aggiunta la seguente nota contrassegnata con due (**):

«(**) Gli animali importati sono da destinare unicamente agli allevamenti della provincia autonoma di Bolzano. Il numero massimo di animali che potrà essere importato dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo è fissato in 350 capi. Tale contingente potrà essere variato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sentita la provincia autonoma di Bolzano».

Art. 3.

Dopo l'allegato 2-*bis* al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988, è aggiunto il nuovo allegato 2-*ter*, recante «Norme transitorie per l'importazione dall'Austria dei bovini da riproduzione di razza Grigio Alpina e Pinzgau», nel testo allegato al presente decreto.

Art. 4.

Nell'allegato 3 al decreto ministeriale n. 97 dell'11 gennaio 1988, recante «Elenco delle specie e razze di bestiame e corrispondenti organizzazioni ufficiali nazionali che detengono il libro genealogico o il registro genealogico», tra le razze della specie bovina, sono inserite, tenendo conto del generale criterio di enumerazione in ordine alfabetico, le seguenti razze: Charolais, Limousin, Pinzgau, secondo lo schema appresso indicato:

Specie e razze	Organizzazioni
Pinzgau	Associazione italiana allevatori Via G. Tomassetti, 9 - 00161 Roma Ufficio di razza: Federazione allevatori di Bolzano - Via Raiffeisen, 2 - 39100 Bolzano
Charolais	Associazione italiana allevatori Via G. Tomassetti, 9 - 00161 Roma
Limousin	Associazione italiana allevatori Via G. Tomassetti, 9 - 00161 Roma

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nellla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 5 agosto 1988

Il Ministro: MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO 2-*ter*

NORME TRANSITORIE PER L'IMPORTAZIONE DALL'AUSTRIA DEI BOVINI RIPRODUTTORI DI RAZZA GRIGIO ALPINA E PINZGAU.

1. *Minimi produttivi dei soggetti e delle ascendenti di razza Grigio Alpina* (fino al 31 dicembre 1990).

a) Minimi produttivi per le vacche con lattazioni chiuse e per le madri dei soggetti senza lattazioni: aver conseguito le seguenti produzioni minime di latte grasso e proteine in almeno una lattazione ufficialmente controllata di non oltre 305 giorni:

Età al parto	Latte Kg.	Grasso %	Proteine %
1. Fino ai 3 anni	3.500	3,6	3.2
2. Da 3 a 4 anni . . .	3.700	3,6	3,2
3. Oltre 4 anni	4.000	3,6	3,2

b) Minimi produttivi per le vacche in prima lattazione non ancora chiusa o chiusa da non oltre un mese, la cui età al parto non sia superiore ai tre anni: aver conseguito nella lattazione ufficialmente controllata a 100 giorni: kg 1.400 di latte e con 3,6% di grasso e 3,2% di proteine.

2. *Certificati genealogici e relative indicazioni.*

Possono essere ammessi all'importazione fino al 1° gennaio 1990:

soggetti i cui certificati genealogici riportano per le nonne, la lattazione più favorevole e la media delle lattazioni anziché la prima, la seconda e la più favorevole delle lattazioni stesse;

soggetti femminili le cui madri abbiano le lattazioni, antecedenti al 1980, sfornite dei dati relativi alle sostanze proteiche;

soggetti femminili le cui nonne siano sfornite di rilevazione relativa alle sostanze proteiche del latte.

Tutti i dati disponibili debbono in ogni caso essere riportati sul certificato genealogico.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.P.R. n. 616/1977 dà attuazione alla delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, concernente norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione.

— Il D.M. 9 gennaio 1988, n. 96 (in suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1988), reca: «Importazione di animali riproduttori di razza pura in esenzione da dazio».

— Il D.M. 11 gennaio 1988, n. 97, è stato pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1988.

88G0423

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 luglio 1988.

Revoca della dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per la provincia di Novara.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre 1968, n. 233, concernente disposizioni sul piano nazionale della profilassi della tubercolosi bovina;

Visto il decreto 3 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 16 settembre 1981 con il quale il territorio della provincia di Novara, è stato dichiarato «ufficialmente indenne da tubercolosi bovina»;

Vista la nota n. 344/51 del 23 giugno 1988 dell'assessorato alla sanità della regione Piemonte sulla situazione zoo-sanitaria degli allevamenti bovini della provincia di Novara nei confronti della tubercolosi che ha segnalato un peggioramento della malattia fino a registrare un'incidenza della tubercolosi bovina nella provincia di Novara pari al 5,9% al 31 dicembre 1987;

Vista la richiesta dell'assessorato alla sanità del Piemonte con la quale si chiede la revoca della qualifica di provincia ufficialmente indenne da tubercolosi per la provincia di Novara;

Decreta:

È revocato, per il territorio della provincia di Novara la dichiarazione di ufficialmente indenne da tubercolosi bovina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1988

p. *Il Ministro:* MARINUCCI

88A3465

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 28 luglio 1988.

Determinazione, per il biennio 1988-89, dei criteri per la concessione dell'autorizzazione alla costruzione, trasformazione e adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, all'ampliamento di sale e arene cinematografiche già in attività, nonché alla destinazione di teatri a sale per proiezioni cinematografiche.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visti gli articoli 31, 32, 33 e 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Sentita la commissione centrale per la cinematografia di cui all'art. 3 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

Obbligo preventivo autorizzazione-sanzioni

Ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono subordinati ad autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

È necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti può essere rilasciata soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

In caso di violazione delle disposizioni di cui al primo e al secondo comma si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 900.000, ai sensi dell'art. 31, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dal combinato disposto degli articoli 32, primo comma, e 113, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Su richiesta del Ministro del turismo e dello spettacolo è disposta, con ordinanza del questore o del dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 31, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Art. 2.

Sale cinematografiche - tipologia

Per sala cinematografica si intende l'insieme dei fabbricati ambienti e luoghi, nonché dei servizi e dei disimpegni ad essi annessi, destinati alle proiezioni cinematografiche a mezzo di apparecchiature di proiezione o di altra idonea tecnologia.

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di competenza del Ministro del turismo e dello spettacolo, per cinema-teatro si intende l'insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi nonché dei servizi e disimpegni ad essi annessi, destinati, oltre che alle proiezioni cinematografiche, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuarsi mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature (palcoscenico). Ai fini dell'autorizzazione prevista dalla legge 18 gennaio 1937, n. 193 (apertura sale teatrali), non è considerato palcoscenico la semplice pedana o qualsiasi altra struttura con limitate attrezzature e sprovviste di allestimenti scenici.

Per multisala si intende l'insieme di due o più sale cinematografiche, abbisognevoli ciascuna di singola autorizzazione ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, adibite a programmazioni multiple, accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, sulla base delle vigenti norme di sicurezza.

Per arena si intende il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo estivo, costruito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche.

Per cinema drive in si intende il cinema all'aperto costruito su un'area delimitata ed adibita a parcheggio di autovetture o di altri mezzi di locomozione meccanici, appositamente attrezzate per le proiezioni cinematografiche cui è possibile assistere rimanendo a bordo del veicolo.

Per cinema ambulante si intende l'esercizio commerciale di proiezioni cinematografiche attuabile con l'impiego di attrezzature mobili installabili in luoghi chiusi o all'aperto, appositamente autorizzati.

Art. 3.

Apertura di sale cinematografiche e teatrali

L'apertura di un cinema-teatro, inteso secondo la definizione dell'art. 2, è subordinato ad una duplice preventiva autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, l'una prevista dall'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e l'altra prevista dalla legge 18 gennaio 1937, n. 193, nonché dalle norme di attuazione di cui al regio decreto 20 dicembre 1937, n. 2643.

Art. 4.

Rilascio autorizzazioni in comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti

Il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 31 e 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è subordinata nel biennio 1988-89 all'incremento della frequenza degli spettatori nelle sale cinematografiche di ogni singolo comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, quale risulta dal censimento ufficiale e con gli eventuali successivi aggiornamenti risultanti da certificazione del comune.

Sono considerati separatamente dai rispettivi capoluoghi, purché distanti almeno km 2 per vie normali dal più vicino cinema al chiuso qualora trattasi di richiesta per tale tipo di locale e dalla più vicina arena qualora trattasi di richiesta per cinema estivo:

a) tutte le frazioni;

b) le località appartenenti a comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti.

La distanza viene calcolata rispetto al centro della frazione e della località.

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nell'anno 1988 l'incremento della frequenza degli spettatori è accertato raffrontando il numero dei biglietti venduti nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate e funzionanti da almeno due anni nel biennio 1986-87 rispetto al biennio 1984-85. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nell'anno 1989 il raffronto verrà operato tra il biennio 1987-88 ed il biennio 1985-86. Per il rilascio delle autorizzazioni è necessario che l'incremento della frequenza degli spettatori sia stato superiore al 5% nel biennio antecedente all'anno della concessione.

Gli accertamenti sono effettuati dalla S.I.A.E. che, ad istanza del richiedente l'autorizzazione, rilascia un apposito certificato da allegare alla domanda. Nel caso in cui la richiesta riguardi una frazione distante almeno km 2 dal cinema più vicino del capoluogo del comune, il certificato dovrà essere rilasciato esclusivamente per i cinema autorizzati in tale frazione con le modalità previste dal presente articolo; analogo criterio è applicato ove trattasi di località appartenenti a comuni con popolazione sino a 50.000 abitanti.

Le autorizzazioni sono rilasciate in relazione alla eccedenza di incremento rispetto al limite del 5% verificatosi nelle sale cinematografiche, tenuto conto, altresì, dei nulla osta validi non ancora utilizzati e non dell'incremento rappresentato da attività di sale cinematografiche aperte al pubblico da meno di un biennio.

Agli effetti della concessione dei nuovi posti i comuni sono ripartiti in quattro classi, in base alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale e con gli eventuali successivi aggiornamenti risultanti da certificazione del comune, secondo la seguente tabella, tenendo presente che per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 5% potranno essere autorizzati nuovi posti nei limiti appresso indicati:

classe I — comuni da oltre 10.000 a 50.000 abitanti: cento posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 5%;

classe II — comuni da oltre 50.000 a 400.000 abitanti: trecento posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 5%;

classe III — comuni da oltre 400.000 a 1.000.000 di abitanti: seicento posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 5%;

classe IV — comuni con oltre 1.000.000 di abitanti: ottocento posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 5%.

Il numero dei posti autorizzabili secondo le classi sopra indicate sarà attribuito alle sale cinematografiche del tipo normale nella misura di due terzi e, nella misura di un terzo alle sale con attività limitata a tre giorni la settimana oltre i festivi, del tipo parrocchiale, ovvero appartenenti ad enti giuridicamente riconosciuti e sensa fini di lucro, che svolgono attività di carattere formativo e culturale.

Potrà tuttavia essere autorizzata l'apertura di una nuova sala di quattrocento posti, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, qualora il numero dei posti complessivamente autorizzabili, in base ai criteri di cui al presente articolo, risulti inferiore a tale capienza.

Il numero dei posti assegnabili ai sensi del presente articolo può essere aumentato di un terzo qualora trattasi di richiesta di autorizzazione alla costruzione di una sala cinematografica munita di palcoscenico modernamente attrezzato per effettuare spettacoli teatrali.

Art. 5.

Zone periferiche di comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e piani urbanistici

Il criterio dell'incremento della frequenza degli spettatori, stabilito dagli articoli 4 e 7, non si applica per le autorizzazioni riguardanti l'apertura di sale o arene cinematografiche nelle zone periferiche dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno km 2, in linea d'aria, dal più vicino cinema.

Al criterio suddetto si può altresì derogare per le autorizzazioni concernenti l'apertura di sale o arene cinematografiche riguardanti quartieri coordinati o quartieri realizzati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (C.E.P.); compresi nei piani urbanistici approvati dai competenti organi regionali e previsti per una popolazione non inferiore a 4.000 abitanti, quando l'area prescelta per il progettato locale disti almeno un chilometro in linea d'aria dal più vicino cinema.

In entrambe le ipotesi contemplate nel presente articolo potrà, tuttavia, essere autorizzata l'apertura di una nuova sala cinematografica qualora il cinema più vicino, nel raggio rispettivamente di 2 km (primo comma) e di 1 km (secondo comma) dal progettato locale, seppure idoneo agli effetti della sicurezza degli spettatori, risulti non adeguato alle esigenze cinematografiche della zona periferica o del quartiere coordinato dal punto di vista della evoluzione della tecnica, della capacità e decorosità ricettiva e della programmazione.

Art. 6.

Rilascio autorizzazioni in comuni sino a 10.000 abitanti

Per il rilascio delle autorizzazioni nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti è necessario che il numero delle giornate di attività con proiezione di film lungometraggi nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate e funzionanti da almeno due anni, risulti incrementato, nel biennio antecedente all'anno della concessione, in misura superiore al 10% nei confronti del biennio precedente.

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nel 1988 il raffronto verrà operato tra il biennio 1986-87 ed il biennio 1984-85, mentre per il 1989 il raffronto verrà operato tra il biennio 1987-88 ed il biennio 1985-86 escludendosi da tale computo le giornate di attività delle sale cinematografiche aperte al pubblico da meno di un biennio e tenuto conto altresì dei nulla osta validi non ancora utilizzati.

Le frazioni o località distanti almeno due chilometri, per via normale dal più vicino cinema, sono considerate separatamente dai rispettivi capoluoghi. In tale ipotesi il certificato della S.I.A.E. dovrà essere rilasciato esclusivamente per i cinema esistenti in tale frazione o località con le modalità previste dal presente articolo. La distanza viene calcolata rispetto al centro della frazione o della località.

Le autorizzazioni sono rilasciate in ragione di cento posti per ogni punto o frazione di punto di incremento verificatosi in eccedenza al 10% sopra indicato.

Art. 7.

Arene estive

Le autorizzazioni per le arene cinematografiche sono rilasciate in base all'incremento della frequenza degli spettatori nelle arene dei singoli comuni; frazioni o località, in conformità di quanto stabilito dall'art. 4. Il criterio stabilito per la prima classe dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, si applica anche ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. Alle autorizzazioni, di cui al comma precedente, deve seguire pratica attuazione, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di notificazione agli interessati.

Qualora l'arena cinematografica non risultasse costruita entro detto termine sarà pronunciata declaratoria di decadenza e l'intestatario dell'autorizzazione non potrà vantare la priorità nell'esame di una eventuale successiva sua richiesta nei confronti di quelle altre che nel frattempo fossero state avanzate da terzi interessati.

Per i cinema che nel periodo estivo trasferiscono all'aperto i propri spettacoli — sempre che si tratti di terreno immediatamente adiacente alla normale sala già esistente e dello stesso numero di posti — l'agibilità sarà rilasciata dal comune che provvederà a darne comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Di norma il periodo di agibilità delle arene si intende quello corrente tra il 1° giugno e il 15 ottobre.

Art. 8.

Comuni, frazioni e località sprovvisti di cinema

Nei comuni o frazioni o località del tutto sprovvisti di sale o arene cinematografiche, l'autorizzazione è rilasciata in relazione alla prevedibile frequenza degli spettatori.

Qualora si tratti di frazioni o località l'area prescelta per il progettato locale deve distare almeno due chilometri per via normale dal più vicino cinema al chiuso qualora trattisi di richiesta per tale tipo di locale e dalla più vicina arena qualora trattisi di richiesta per cinema estivo.

Art. 9.

Deroghe particolari

Si può prescindere dai criteri indicati agli articoli 4 e 6 e rilasciare l'autorizzazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213:

a) per l'apertura di una nuova sala cinematografica in capoluoghi di provincia non provvisti di sale cinematografiche con una ricettività superiore a cinquecento posti;

b) per l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore a quattrocento posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici e da manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Cineteca nazionale. Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per un numero annuale di giornate di proiezione non superiore a cinquanta per ciascun circolo.

La deroga di cui al comma precedente è ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche per comuni che abbiano una popolazione superiore ad 1.000.000 di abitanti; a due sale per comuni che abbiano una popolazione tra i 400.000 ed 1.000.000 di abitanti, ad una sala per comuni che abbiano una popolazione tra i 50.000 e 400.000 abitanti o siano capoluoghi di provincia. Potrà, inoltre, essere consentita l'apertura di una nuova sala esclusivamente riservata alla proiezione di film prodotti per i ragazzi anche nei comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti provvisti di sale di tale tipo;

c) per l'apertura di un nuovo cinema nel capoluogo di comune ove esiste un unico esercizio cinematografico, il quale, se pure idoneo agli effetti della sicurezza degli spettatori, risulti non adeguato alle esigenze cinematografiche dal punto di vista della evoluzione della tecnica, della capacità e decorosità ricettiva.

Potrà essere consentita l'apertura di una seconda sala nel capoluogo di comune ove esista un unico esercizio cinematografico la cui programmazione annuale non dia prevalente spazio ai film provvisti di nulla osta di proiezione in pubblico senza limiti di età ed ai film con divieto di visione per i minori degli anni quattordici. Le autorizzazioni concesse ai sensi del presente comma sono soggette ad una verifica annuale volta ad accertare la sussistenza dei requisiti di programmazione richiesti. Nel caso di accertamento negativo il nulla osta verrà revocato sentita la commissione di cui all'art. 52 della legge 12 gennaio 1965.

Analogamente, qualora si tratti di località riconosciuta stazione di cura, soggiorno e turismo e l'unico esercizio cinematografico esistente risulti insufficiente in rapporto alle esigenze di interesse turistico della località medesima, potrà essere consentita l'apertura di una seconda sala con agibilità cinematografica limitata al periodo — estivo o invernale — coincidente, in base agli accertamenti eseguiti con il maggiore afflusso di villeggianti o turisti stagionali;

d) per l'effettuazione di spettacoli cinematografici, in locali al chiuso destinati a teatri già in attività, di nuova o recente costruzione o ricostruzione, attrezzati per una decorosa ricettività del pubblico e attuati in località di particolare importanza, riconosciuta stazione di cura, soggiorno o turismo, qualora si ritenga opportuno integrare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici esistenti in relazione a peculiari esigenze di interesse turistico accertate in base ad un adeguato incremento delle presenze dal biennio antecedente alla data di esame della domanda.

L'incremento è accertato raffrontando il numero delle presenze turistiche della località nel suddetto biennio rispetto al biennio precedente;

e) per l'apertura nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti delle città capoluogo di regione di sale cinematografiche aperte al pubblico non oltre le ore 24 e riservate esclusivamente alla proiezione di film cortometraggi di lunghezza non superiore ai 1.600 metri realizzati in base alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, ovvero di lunghezza non superiore a 2.000 metri realizzati in base alle leggi precedenti, nonché film di carattere scientifico e didattico e di attualità.

Ferma restando l'applicazione dei criteri indicati dagli articoli 4 e 6 a tutti gli altri casi previsti nel presente decreto, si può prescindere dall'applicazione di detti criteri ai fini del rilascio delle autorizzazioni relative alla trasformazione di una sala cinematografica in due o più sale, allorchè ricorrano le condizioni stabilite nell'articolo 11 (apertura di una multisala).

L'amministrazione si riserva per l'emanazione dei provvedimenti di cui alle lettere *a)*, *d)* e *c)* del presente articolo di sentire il parere delle organizzazioni sindacali nazionali di produttori e di distributori di film, degli esercenti sale cinematografiche e dei lavoratori del cinema.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo — sentito il parere della commissione di cui all'art. 52 della legge n. 1213 — determina, in sede di rilascio dell'autorizzazione nei casi di cui alla lettera *d)* del presente articolo, le giornate di spettacolo da riservarsi nel corso dell'anno, rispettivamente all'attività cinematografica ed alla attività teatrale che dovrà essere effettuata in parte anche nei mesi invernali ed in giorni festivi.

Art. 10.

Rimodernamenti e trasferimenti

Qualora si tratti di lavori tendenti al rimodernamento e rifacimento del vecchio esercizio o di costruzione di nuovo cinema in sostituzione di altro preesistente, anche su area diversa, purché di capienza non superiore agli ottocento posti e già autorizzato all'espletamento dell'attività da almeno otto anni, intendendo in tal modo

aumentare la capacità ricettiva del cinema allo scopo di renderlo più funzionale per meglio corrispondere alle esigenze del pubblico, la relativa autorizzazione viene rilasciata, in deroga ai normali criteri, di cui agli articoli 2, 4 e 5 fino ad un aumento di posti nella misura del 40% del numero dei posti già esistenti nel cinema stesso.

È consentito l'aumento dei posti già esistenti nel cinema da rimodernare o sostituire nella misura del 60% se il cinema da rimodernare o da sostituire abbia capienza non superiore agli ottocento posti e sia previsto l'allestimento del palcoscenico modernamente attrezzato per rappresentazioni teatrali.

In ogni caso puo autorizzarsi una capienza complessiva del cinema da rimodernare o da sostituire non inferiore a cinquecento posti.

Sia nel caso di rimodernamenti o rifacimenti, sia nel caso di sostituzioni o trasferimenti di sale cinematografiche rimaste inattive da oltre un biennio, è consentito — sempre che non siano state adibite ad altro uso — il rilascio di autorizzazione a condizione che gli interessati — indipendentemente dalla richiesta dell'aumento dei posti — comprovino che l'inattività sia in dipendenza di cause di forza maggiore.

Nei casi di ristrutturazione funzionale di una sala cinematografica che non sia finalizzata alla trasformazione in multisala, prevista dagli articoli 2 e 11 del decreto, e non implichi ampliamento del numero dei posti, non necessita alcuna autorizzazione ministeriale.

Nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, il trasferimento di esercizi cinematografici, fatta salva l'applicazione delle deroghe previste dal presente decreto, è comunque consentito in altre zone, prescindendo dal concetto dello stesso quartiere, ripartizione o circoscrizione comunale.

Art. 11.

Multisale

Il nulla osta all'apertura di una multisala, definita nell'art. 2 del decreto, viene concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo, mediante rilascio di distinte autorizzazioni per ogni sala che venga accorpata nello stesso immobile sotto il profilo strutturale.

La trasformazione di un esercizio cinematografico in due o più sale (multisala) è consentita:

a) mediante frazionamento del numero complessivo dei posti consentiti con l'autorizzazione originariamente rilasciata per la sala che si intende trasformare;

b) mediante contestuale riduzione del numero dei posti già autorizzati in altra sala cinematografica gestita da una medesima impresa di esercizio nello stesso ambito territoriale (comune, frazione, località);

c) mediante contestuale cessazione dell'attività in una o più sale gestite dalla medesima impresa d'esercizio e già autorizzate nello steso ambito territoriale (comune, frazione o località).

Le autorizzazioni potranno essere rilasciate a condizione che il numero complessivo dei posti non sia superiore a quello prescritto nell'originaria autorizzazione afferente rispettivamente alla sala che si intende trasformare, alla sala nella quale ne sia prevista la riduzione o alla sala che abbia cessato l'attività.

Art. 12.

Cinema «drive in»

L'autorizzazione all'apertura di cinema all'aperto denominati «drive in», descritti nell'art. 2 del decreto, viene concessa dal Ministero del turismo e dello spettacolo, a condizione che la località prescelta per l'impianto sia posta in zone extraurbane della città, e che sia idonea ad assicurare — per ubicazione, conformazione, dimensione ed accessi — le necessarie condizioni di sicurezza, da attuarsi secondo le norme previste dalla circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 dal Ministero dell'interno e successive modificazioni e secondo le prescrizioni imposte dalla commissione provinciale di vigilanza.

Per l'apertura dei cinema «drive in» non si applicano i criteri stabiliti nel presente decreto.

Per tali cinema il nulla osta può essere rilasciato nel numero massimo di uno per ogni città con popolazione non superiore ad un milione di abitanti e di due per ogni città con popolazione superiore.

Art. 13.

Concessioni a favore dei profughi

Le eventuali autorizzazioni che potrebbero essere rilasciate a favore dei profughi in base alla normativa vigente, sono subordinate alla presentazione della rispettiva domanda e alla accertata sussistenza del requisito della equivalenza sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo tra l'attività cinematografica da autorizzare e quella precedentemente esercitata dal profugo nel territorio di provenienza in rapporto all'importanza ed alla popolazione del centro, alla capacità ricettiva del locale e alle dimensioni economiche dell'azienda di esercizio abbandonata nel territorio di origine.

Art. 14.

Spettacoli misti

Ai sensi dell'art. 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, i criteri di cui agli articoli 4 e 6 si osservano anche per le autorizzazioni riguardanti l'apertura di nuove sale cinematografiche da adibire a spettacoli misti.

Art. 15.

Norme procedurali

Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione prevista dagli articoli 31 e 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, indirizzate al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Via della Ferratella in Laterano, 51, Roma - c.a.p. 00184, devono contenere l'indicazione delle norme afferenti alla auto-

rizzazione richiesta e devono essere presentate, su carta legale, in duplice copia, ai comuni competenti, corredate dalla seguente documentazione:

1) progetto del locale — in duplice copia firmata da un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale — comprendente:

a) una planimetria generale in scala 1:500 rappresentante l'area destinata o occupata dalla sala cinematografica e le aree adiacenti, con indicazioni esatte relative alla altimetria e alla destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino ad una distanza di 100 metri dal perimetro dell'edificio progettato, nonché le aree limitrofe fino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le relative sezioni stradali;

b) piante in scala 1:100 rappresentanti gli eventuali diversi piani dell'edificio il numero e la disposizione dei posti; la posizione e le dimensioni delle cabine di proiezione; le installazioni e gli impianti previsti, i servizi igienici e locali destinati ad altri usi ecc.;

c) sezioni longitudinali e trasversali in scala 1:100 dell'edificio;

d) relazione tecnico-illustrativa, comprendente anche il calcolo della sistemazione acustica;

2) documento comprovante il rilascio della concessione edilizia per la erigenda sala cinematografica da parte del comune o preventivo parere favorevole da parte della commissione edilizia comunale apposto su una copia del progetto presentato;

3) documento legale comprovante la disponibilità dell'area ove si tratti di una nuova costruzione o la disponibilità dell'immobile ove si tratti di locale già esistente. In caso di locazione, dovrà essere prodotto il contratto di affitto del locale nonché un titolo che dimostri la proprietà dell'immobile da parte del locatore;

4) una carta topografica del comune, frazione o località, convalidata dall'ufficio tecnico del comune, con l'indicazione del luogo preciso del costruendo locale e della distanza del cinema più vicino per le richieste avanzate ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente decreto. Per le richieste di trasferimento di locali cinematografici già in attività, dovrà risultare con precisione l'ubicazione della nuova area rispetto a quella del preesistente locale e del più vicino cinema;

5) certificati della S.I.A.E. sull'andamento delle frequenze degli spettatori o delle giornate di attività nella località interessata a seconda che trattasi di comune con popolazione superiore o inferiore a 10.000 abitanti, nelle ipotesi previste dal decreto.

La trasformazione di una sala cinematografica in due o più sale di cui agli articoli 2 e 9, lettera *f)*, potrà essere richiesta con una istanza corredata da un unico progetto relativo alla realizzazione del manufatto che si intende destinare a multisala.

Per le sale di proiezione di film a formato ridotto, le domande debbono essere corredate dagli stessi documenti previsti nei capoversi precedenti per i cinema con apparecchi a formato normale.

Tenuto conto che, a norma dell'art. 19, n. 5 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la competenza alla concessione delle licenze di esercizio per rappresentazioni cinematografiche e teatrali è stata attribuita ai comuni, questi ultimi provvederanno all'istruttoria della pratica secondo le seguenti modalità:

a) accerteranno la completezza della documentazione prodotta, apponendo sulla domanda e su ogni documento allegato il proprio timbro datario;

b) acquisiranno nei propri atti una copia della domanda e della documentazione, che dovrà essere messa a disposizione della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo prevista dall'art. 141 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto 6 giugno 1940, n. 635;

c) chiederanno alla prefettura la convocazione della suindicata commissione che, esaminata la documentazione, emetterà un motivato parere sul progetto presentato, imponendo, ove necessario, tutte le prescrizioni ritenute opportune per l'agibilità del locale e redigendo apposito processo verbale.

Il segretario della commissione provinciale di vigilanza dovrà apporre il proprio visto su tutti i fogli del progetto esaminato, a certificazione che la documentazione tecnica sulla quale la commissione ha espresso il proprio parere è quella che poi verrà acquisita agli atti dal Ministero del turismo e dello spettacolo;

d) trasmetteranno a questo Ministero copia del verbale redatto dalla commissione provinciale di vigilanza, nonché una copia della domanda e della documentazione prodotta dall'interessato, tenendo presente che la copia del progetto presentato dovrà corrispondere esattamente a quella vistata dalla commissione provinciale di vigilanza;

e) dovranno comunicare, nella lettera di trasmissione, tutte le informazioni necessarie, indicando in particolare:

il numero degli abitanti del comune, ripartito fra le singole frazioni, a convalida del certificato rilasciato all'interessato;

il numero dei cinema e dei teatri esistenti nel centro e nelle frazioni, con la precisazione del numero dei posti e distinguendo i locali al chiuso o all'aperto (arene), compresi i locali in costruzione o in via di adattamento e per i quali sia stata già concessa o meno l'autorizzazione;

a conferma delle indicazioni fornite dall'interessato, la distanza intercorrente tra l'edificanda sala cinematografica ed il cinema o l'arena più vicina già in attività.

Nel caso in cui la località fosse sprovvista di sale cinematografiche o teatrali, dovrà essere fatta esplicita menzione.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo deciderà, sentita la commissione apertura sale cinematografiche prevista dall'art. 52 dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Dell'avvenuta concessione del nulla osta, verrà data comunicazione al comune ed alla prefettura che provvederanno agli ulteriori adempimenti di competenza.

Il comune trasmetterà al Ministero del turismo e dello spettacolo copia della licenza di esercizio rilasciata all'interessato, ai sensi degli articoli 68 e 80, del testo unico della legge di pubblica sicurezza, tenendo presente che eventuali cambiamenti della titolarità della gestione del cinema autorizzato dovranno essere comunicati al Ministero del turismo e dello spettacolo, per le annotazioni e l'aggiornamento dei propri atti.

Art. 16.

Cinema ambulanti

Le domande per l'esercizio di cinema ambulanti debbono essere corredata da una planimetria del locale e da una breve relazione tecnica quando le proiezioni abbiano luogo in locali al chiuso, mentre per le proiezioni all'aperto è sufficiente precisare le località nelle quali si intendono effettuare le proiezioni medesime senza presentazione della relativa planimetria.

Art. 17.

Attuazione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni riguardanti la costruzione ed il rimodernamento di locali al chiuso sono subordinate, sotto pena di revoca, alla condizione che i lavori abbiano inizio entro il termine di tre mesi dalla data della notificazione agli interessati della autorizzazione e siano condotti a termine entro diciotto mesi dalla data di inizio.

Gli interessati, prima della scadenza del termine di inizio dei lavori potranno richiedere una proroga massima di tre mesi mediante la esibizione di documenti comprovanti l'impossibilità dell'inizio dei lavori stessi per ragioni tecniche o cause di forza maggiore. Per analoghi motivi potranno essere concesse proroghe per la ultimazione dei lavori per il periodo massimo di altri diciotto mesi. Ulteriori proroghe — di carattere del tutto eccezionale — sia per l'inizio che per l'ultimazione dei lavori, potranno essere concesse sentito il parere della commissione di cui all'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Le proroghe debbono essere richieste prima della scadenza del termine utile che decorre dalla data di notifica all'interessato del provvedimento autorizzativo.

Roma, addì 28 luglio 1988

Il Ministro: CARRARO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

Per il testo dell'art.31 della legge n. 1213/1965 v. nelle note all'art. 1. Per il testo dell'art. 32 v. nella nota all'art. 4. Per il testo dell'art. 52 v. nella nota all'art. 9. Il testo dell'art. 33 (come modificato dall'art. 12 della legge 21 giugno 1975, n. 287) è il seguente:

«Art. 33 *(Sale per proiezioni a formato ridotto e arene estive). — Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 31, la verifica della idoneità e della sicurezza dei locali da destinare esclusivamente a sale per spettacoli cinematografici con pellicola a formato ridotto e le successive ispezioni da effettuarsi ai medesimi fini con periodicità triennale sono demandate alla commissione provinciale di vigilanza di cui all'art. 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che a tal fine delega tre dei suoi membri.*

Si applicano le disposizioni dell'art. 144 del regolamento di cui al precedente comma.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Nei locali indicati nel primo comma non sono obbligatori l'impianto della cabina e il dispositivo di sicurezza prescritti dall'art. 117 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

La verifica dell'idoneità e della sicurezza delle arene estive e le successive ispezioni annuali sono demandate alla commissione di cui al primo comma del presente articolo».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 31 della legge n. 1213/1965 è il seguente:

«Art. 31 *(Apertura nuove sale).* — La costruzione, la trasmissione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e aree per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono subordinate ad autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

È necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

I criteri per la concessione dell'autorizzazione prevista dai precedenti commi e dall'art. 33 [sale per proiezioni a formato ridotto e arene estive] sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, sulla base dell'incremento della frequenza degli spettatori e delle giornate di attività verificatisi in ciascun comune o frazione o località, nelle sale cinematografiche funzionanti da almeno un biennio.

Possono consentirsi deroghe ai criteri predetti per soddisfare le esigenze cinematografiche di zone periferiche e di quartieri coordinati (C.E.P.) o realizzati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per migliorare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici e per consentire l'apertura di nuove sale nei comuni, nelle frazioni e nella località che ne fossero sprovvisti o in cui esistano peculiari esigenze di interesse turistico, nonché nei capoluoghi di provincia che non sono provvisti di sale cinematografiche con una ricettività superiore ai 500 posti.

Può inoltre consentirsi l'apertura di sale cinematografiche; di capienza non superiore ai 400 posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici e a manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Cineteca nazionale. Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'art. 44 [circoli di cultura cinematografica] per un numero di giornate di proiezioni non superiore a 50 per ciascun circolo.

La deroga di cui al comma precedente è ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche per comuni che abbiano una popolazione superiore ad un milione di abitanti, a due sale per comuni che abbiano una popolazione tra i 400 mila e un milione di abitanti, ad una sala per comuni che abbiano una popolazione fra i 50 mila e 400 mila abitanti o siano capoluoghi di provincia.

Potrà inoltre essere consentita l'apertura di sale esclusivamente riservata alla proiezione di film prodotti per i ragazzi anche nei comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti.

L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti è rilasciata soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

I profughi già proprietari o esercenti di cinema nei territori di provenienza, i quali non abbiano presentato e non presentino entro il termine perentorio di un anno dal loro rientro in patria domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per ripristinare nel territorio della Repubblica l'attività cinematografica in precedenza esplicata, decadono dal particolare beneficio previsto dall'art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

Il termine decorre dall'entrata in vigore della presente legge per i profughi già rientrati in patria.

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al primo e secondo comma è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 300 mila. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori. Qualora il Ministro per il turismo e lo spettacolo lo richieda, è disposta, con ordinanza del questore o del dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori, anche indipendentemente dal procedimento penale».

— La sanzione dell'ammenda di cui all'ultimo comma dell'articolo sopra riportato è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, il quale ha previsto che non costituissero più reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 è stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa.

— La misura minima e massima della sanzione di cui sopra è stata elevata di tre volte per effetto dell'art. 114, primo comma, della predetta legge n. 689/1981, in relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge.

Note all'art. 2:

— La legge n. 193/1937 converte in legge il R.D.L. 10 settembre 1936, n. 1946, contenente norme per disciplinare la costruzione di teatri, l'adattamento di immobili a sale di spettacolo teatrale e la concessione di licenza per l'esercizio teatrale.

— Per il testo dell'art. 31 della legge n. 1213/1965 v. nelle note all'art. 1.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 31 della legge n. 1213/1965 v. nelle note all'art. 1.

— Per il titolo della legge n. 193/1937 v. nella nota all'art. 2.

Nota all'art. 4:

Per il testo dell'art. 31 della legge n. 1213/1965 v. nelle note all'art. 1. Il testo dell'art. 32 è il seguente:

«Art. 32 (*Spettacoli misti*). — Le sale cinematografiche non possono essere adibite a spettacoli misti, senza l'autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Per spettacoli misti si intendono quelli che comprendono in un unico programma proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali di arte varia.

Nel caso di infrazioni alla disposizione di cui al primo comma, il questore o il dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza può disporre la chiusura del locale da uno a venti giorni».

Nota all'art. 5:

La legge n. 167/1962 reca disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare.

Nota all'art. 9:

Per il testo dell'art. 31 della legge n. 1213/1965 v. nelle note all'art. 1. Il testo degli articoli 44 (come modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1983, n. 182) e 52 (come modificato dall'art. 19 della legge 21 giugno 1975, n. 287) è il seguente:

«Art. 44 (*Circoli di cultura cinematografica*). — Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia, vengono riconosciute le associazioni nazionali alle quali aderiscono, all'atto del riconoscimento, circoli di cultura cinematografica funzionanti da almeno tre anni in almeno dieci province. Il riconoscimento è revocato qualora venga meno uno dei requisiti in base ai quali il riconoscimento stesso sia stato accordato.

Lo statuto di dette associazioni deve prevedere la convocazione di una assemblea almeno biennale di tutti i circoli aderenti per l'esame del bilancio e l'elezione degli organi dirigenti.

Ai fini del riconoscimento dell'associazione, i circoli di cultura cinematografica ad essa aderenti devono:

a) svolgere attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, nonché dibattiti, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni similari non aventi fini di lucro;

b) riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla SIAE;

c) avere come soci persone di età non superiore ai 16 anni.

I requisiti indicati nel precedente comma devono risultare dall'atto costitutivo del circolo stipulato per atto pubblico.

Alle associazioni dei circoli di cultura cinematografica riconosciute ai sensi del primo comma, viene concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo annuo da prelevare dal fondo di cui all'art. 45 [fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche]. *Tale contributo viene concesso per la organizzazione dei servizi comuni e per le iniziative di promozione culturale promosse direttamente da ciascuna associazione, sulla base dei progetti presentati, nonché in relazione all'attività svolta nell'anno precedente ed in rapporto al numero dei circoli aderenti ed effettivamente operanti.*

Entro il 31 gennaio di ogni anno le associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, devono trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco dei circoli di cultura cinematografica ad esse aderenti, accompagnato da una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e dal bilancio consuntivo, oltre che da un programma di attività e relativo bilancio di previsione per l'anno seguente.

I circoli di cultura cinematografica aderenti ad una delle associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, possono organizzare proiezioni, in sale debitamente autorizzate, ai sensi dell'art. 31. nell'ambito delle attività ad essi consentite, di tutti i film destinati al normale circuito commerciale nel territorio della Repubblica, nonché di quelli, anche, se non abbiano richiesto il nulla osta di circolazione, loro forniti dalle cineteche o da altri istituti culturali che beneficiano di contributi annuali dello Stato ai sensi dell'art. 45, nonché dagli uffici culturali delle rappresentanze diplomatiche estere.

Il divieto di accesso per i minori degli anni 18 dovrà essere rispettato dai circoli di cultura cinematografica quando si proiettano film aventi tale divieto o che non abbiano richiesto il nulla osta di circolazione.

Sulle quote versate dai soci dei circoli di cultura cinematografica non sono dovuti i diritti erariali sugli spettacoli cinematografici. Sulla quota globale di associazione si applica invece l'IGE nella misura del 3,30 per cento maggiorata dell'addizione di cui alla legge 15 novembre 1964, n. 1162, la cui esazione è effettuata dalla Società italiana autori ed editori.

Al trattamento fiscale di cui al precedente comma sono sottoposte le quote versate dai soci dei circoli del cinema che svolgono attività rivolta specificatamente all'educazione cinematografica dei minori di anni 16. Il riconoscimento agli studi territorialmente competenti, che rilasciano, per ogni anno scolastico, apposita dichiarazione.

Anche per le proiezioni effettuate dai circoli di cultura cinematografica deve essere redatta la distinta di incasso con le modalità previste dal quarto comma dell'art. 40 [registro di programmazione, biglietti e distinte d'incasso]».

«Art. 52-(*Commissione apertura sale*). — Le autorizzazioni di cui agli articoli 31 e 32 della presente legge sono rilasciate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere di una commissione composta di:

a) il direttore generale dello spettacolo, presidente;

b) un funzionario della carriera direttiva della direzione generale dello spettacolo, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

c) tre rappresentanti degli esercizi di sale cinematografiche di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali e uno della categoria del piccolo esercizio;

d) un rappresentante dei produttori di film;

e) un rappresentante dei noleggiatori di film;

f) due rappresentanti dei lavoratori del cinema;

g) un rappresentante degli autori cinematografici;

h) sei tecnici designati: uno dal Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dal Ministero dell'interno, uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dalle organizzazioni professionali degli ingegneri, uno dalle organizzazioni professionali degli architetti e uno dal Centro sperimentale di cinematografia.

I membri di cui alla lettera *h)* del precedente comma hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale dello spettacolo, la commissione è presieduta dal funzionario di cui alla lettera *b*).

La commissione è nominata, ogni due anni, con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere *c), d), e), f)* e *g)*, sono designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale d'intesa con il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, su designazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

Per ogni componente effettivo di cui alle lettere da c) *ad* h), *è nominato un supplente.*

Due funzionari della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo esercitano rispettivamente le funzioni di segretario effettivo e supplente.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti».

Nota all'art. 14:

Per il testo dell'art. 32 della legge n. 1213/1965 v. nella nota all'art. 4.

Note all'art. 15:

— Per il testo dell'art. 31 della legge n. 1213/1965 v. nelle note all'art. 1. Per il testo dell'art. 32 v. nella nota all'art. 4. Per il testo dell'art. 52 della legge n. 1213/1965 v. nella nota all'art. 9.

— Il D.P.R. n. 616/1977 da attuazione alla delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario.

Nota all'art. 17:

Per il testo dell'art. 52 della legge n. 1213/1969 v. nella nota all'art. 9.

88A3428

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DECRETO 4 agosto 1988, n. **361.**

Proroga dei termini di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1987, n. 524, riguardante norme generali per la concessione di una indennità ai produttori che si impegnano ad abbandonare la produzione lattiera.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1987, n. 524, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 24 dicembre 1987 recante norme generali per la concessione di una indennità per i produttori che si impegnano ad abbandonare la produzione lattiera;

Visti i decreti ministeriali del 5 maggio 1988 e del 16 luglio 1988 con i quali è stato prorogato rispettivamente al 20 luglio 1988 ed al 31 agosto 1988 il termine di abbattimento dei capi lattiferi da parte dei produttori che intendono beneficiare del premio di abbandono della produzione lattiera;

Ritenuto che tale termine non consente il totale abbattimento dei capi per i quali è stata concessa l'indennità;

Ritenuto conseguentemente di dover prorogare i termini di inoltro all'A.I.M.A. degli elenchi dei beneficiari:

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 6, paragrafo 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 1987, n. 524, relativo all'abbattimento del bestiame è prorogato al 30 settembre 1988.

Art. 2.

Il termine di cui all'art. 9, paragrafo 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 1987, n. 524, relativo alla trasmissione all'A.I.M.A. degli elenchi dei beneficiari è prorogato al 30 novembre 1988.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 4 agosto 1988

Il Ministro-Presidente: MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

88G0424

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del presidente dell'Agenzia spaziale italiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1988, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1988, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 269, il prof. Luciano Guerriero è stato nominato presidente dell'Agenzia spaziale italiana per il quinquennio decorrente dalla data del presente decreto.

88A3431

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Lecce ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Lecce n. 2182 Sett. Ia/2ª del 22 ottobre 1987, l'Università di Lecce è stata autorizzata ad accettare dal sig. Rodolfo D'Ambrosio, unitamente ai fratelli e coeredi Angelo e Franco, la donazione consistente in una raccolta di riviste scientifiche del valore di L. 5.000.000, da destinare alla biblioteca del centro di biologia dell'Università stessa.

88A3458

Autorizzazione all'Università della Basilicata ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto n. 4840/Sett. 2° del 28 settembre 1987, l'Università della Basilicata, in Potenza, è stata autorizzata ad accettare dalla Società consortile per la promozione e lo sviluppo dell'Università di Basilicata S.p.a., la donazione consistente nella somma di L. 600.000.000, da destinare all'Università medesima.

88A3459

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Padova n. 1520/87 Sett. II del 17 agosto 1987, l'Università di Padova è stata autorizzata ad accettare la donazione dalla ditta Fidia, consistente in un contatore di scintillazione Tricarb mod. B2450 e di un contributo di L. 4.500.000, da destinare all'istituto di clinica oculistica - centro di studio allergia e immunologia oculare.

Con decreto del prefetto di Padova n. 2106/87 Sett. II del 29 settembre 1987, l'Università di Padova è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Fisons S.p.a. di Milano, la donazione consistente nella somma di L. 13.000.000, da destinare all'istituto di medicina del lavoro.

Con decreto del prefetto di Padova n. 2107/87 Sett. II del 29 settembre 1987, l'Università di Padova è stata autorizzata ad accettare dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano, la donazione consistente nella somma di L. 10.000.000, da destinare all'istituto di medicina del lavoro.

Con decreto del prefetto di Padova n. 2108/87 Sett. II del 29 settembre 1987, l'Università di Padova è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Lofarma S.p.a. di Milano, la donazione consistente in un incubatore cellulare che viene utilizzato per la coltivazione di cellule in vitro, da destinare all'istituto di medicina del lavoro.

88A3453-88A3460

Autorizzazione all'Università «G. D'Annunzio» di Chieti ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Chieti n. 1385 Div. II del 23 settembre 1987, l'Università «G. D'Annunzio» di Chieti è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti, la donazione consistente nella somma di L. 10.000.000, da destinare all'istituto di pediatria e ostetricia della facoltà di medicina e chirurgia.

88A3461

Autorizzazione all'istituto tecnico agrario «Bonfantini» di Novara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Novara n. 3745/1.14.2/1 del 2 maggio 1988 l'istituto tecnico agrario «Bonfantini» di Novara è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 3.000.000 disposta dai signori Visconti da destinare all'acquisto di suppellettili per allestire una sala di lettura «in memoria di Visconti Alessio».

88A3457

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo

Con decreto ministeriale 1° agosto 1988 sono state approvate le modifiche degli articoli 10, 11, 15, 16, 17 e 21 dello statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, in Padova.

88A3451

Modificazioni allo statuto del Monte dei Paschi di Siena e allo statuto della annessa sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1988 è stata approvata la modifica dell'art. 32 dello statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, in Siena, nonché la modifica dell'art. 3 dello statuto della annessa sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità.

88A3452

Modificazione allo statuto del Mediocredito regionale della Calabria, in Catanzaro

Con decreto 28 luglio 1988 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stata approvata la modifica dell'art. 5 dello statuto del Mediocredito regionale della Calabria, ente di diritto pubblico, in Catanzaro.

88A3450

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativo al «Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola "Sammontana", di delimitazione della relativa zona di produzione e di autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive nonché del riferimento al nome dei vitigni». (Parere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 dell'8 luglio 1988).

Nel parere citato in epigrafe, riportato alla pag. 12 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al terzo comma, decimo rigo, dopo le parole: «... dove si ricongiunge con la via comunale della Viaccia», sono aggiunte le seguenti: «prosegue in direzione ovest per circa 200 mt lungo la via della Viaccia fino ad incontrare la via Vicinale di Mezzo, segue la via di Mezzo e poi la via del Cardinale fino ad incontrare la via Maremmana».

Di conseguenza, le parole riportate alle righe 11 e 12 (quest'ultima solo in parte) e, precisamente: «Da tale punto prosegue lungo detta via fino ad incontrare la via Maremmana», sono soppresse.

88A3440

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221